

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5552 del 18/10/2017
Oggetto	DG17A0001. Concessione per uso consumo umano a favore del Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335). Area intervento: loc. Robecco nel comune di Corte Brugnatella (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5693 del 16/10/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;

- il Decreto n. 149 del 04/08/2017 della Regione Emilia-Romagna “crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma e Piacenza (OCDPC n. 468/2017). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile”,
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano- c.d. “Direttiva Derivazioni”);
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

- la determinazione dirigenziale 21 aprile 2017, n. 353 (Avocazione *ad interim* in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni);

DATO ATTO che con domanda PGDG/2017/9513 del 11/09/2017, il Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335), con sede legale in Strada Val Nure n. 3, 29122 – Piacenza, ha depositato la domanda di concessione di acque pubbliche sotterranee da sorgente dal corpo idrico sotterraneo Ottone Monte delle Tane (codice corpo idrico 6430ER-LOC1-CIM), nel comune di Corte Brugnatella (PC), località Robecco ai fini di esercitare un prelievo dalle seguenti caratteristiche:

- coordinate punto di presa: UTM RER, x=526289, y=950474;
- ubicazione punto di presa: Comune di Corte Brugnatella, località Robecco, su terreno privato censito al fg. n. 31, mapp. n. 25;
- portata massima di prelievo: 0,1 l/s;
- volume annuo richiesto: 3.153,60 mc/a;
- uso: consumo umano;
- descrizione opere: modesti scavi da realizzarsi a mano, modesto sbarramento in calcestruzzo, posa di tubazioni di partenza in acciaio con formazione, a tergo del medesimo, di un drenaggio di emungimento costituito da ciottoli lavati del fiume Trebbia e la protezione della medesima con soletta in c.l.s. su cui viene posta una piccola botola di ispezione. A protezione dell'area di tutela assoluta verranno disposti idonei pali con rete plastificata per un raggio di almeno 10 m attorno alla captazione;

DATO ATTO che:

- la domanda di concessione costituisce l'intervento n. 12839 del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile delle province di Parma e Piacenza approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 149 del 04/08/2017 la cui pubblicazione, avvenuta

sul BURERT n. 229 del 05/08/2017, ai sensi del punto 2.1.2 del Piano stesso, assolve gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 10 e 11 del R.R. n. 41/2001;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;
- il canone dovuto per l'anno 2017, calcolato sui mesi di ottobre, novembre e dicembre, è quantificato nella misura di euro 86,46, essendo il canone annuale pari a euro 345,85;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;

PRESO ATTO:

- che, come disposto ai punti 2.1.1 e 2.1.2 del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile nelle province di Parma e Piacenza approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 149 del 04/08/2017, è stata convocata apposita Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea con modalità sincrona ai sensi degli artt. 14 e ss. della l. n. 241/1990 per il giorno 27/09/2017, alla quale sono stati convocati l'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, la Provincia di Piacenza, ATERSIR e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza;
- che la Provincia di Piacenza, risultata assente alla predetta Conferenza di Servizi, ha fatto pervenire parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinatamente al rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato N5 del vigente PTCP “Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica” (in particolare il punto n. 3.2.2 misure per il risparmio idrico

nel settore civile) e le disposizioni vincolistiche e prescrittive relative alla salvaguardia delle acque destinate al consumo umano contenute negli articoli 35 (acque destinate a consumo umano) e 36 (sorgenti, risorgive e fontanili) delle NTA del PTCP vigente. Inoltre, la stessa Provincia di Piacenza ha prescritto al richiedente di integrare la relazione geologica e idrogeologica allegata all'istanza con una verifica dello stato del dissesto esistente (frana quiescente) finalizzata a dimostrare la non influenza negativa delle opere previste sulle condizioni del dissesto e di rischio per la pubblica incolumità (PGDG/2017/10162 del 25/09/2017);

- che ARPAE, in Conferenza di Servizi, preso atto delle sopra riportate prescrizioni della Provincia di Piacenza, ha prescritto al Consorzio di Bonifica di Piacenza di fornire in tempi brevi la predetta integrazione della relazione geologica e idrogeologica;
- che con PGDG/2017/10437 del 02/10/2017, il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha fornito la sopra richiesta relazione tecnica nella quale ha dichiarato che le opere di realizzazione della sorgente in progetto non avranno influenza negativa sulle condizioni del dissesto;
- che con PGDG/2017/10598 del 09/10/2017, ARPAE ha trasmesso la predetta relazione alla Provincia di Piacenza e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile-Servizio Area Affluenti Po;
- che l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, U.O. Igiene degli Ambienti e Nutrizione Acque Potabili, risultata assente alla predetta Conferenza di Servizi, ha fatto pervenire parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 4 del disciplinare allegato al presente atto (PGDG/2017/10134 del 25/09/2017);
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Servizio Area Affluenti Po, risultata assente alla predetta Conferenza di Servizi, ha affermato di non dover rilasciare alcun parere per il rilascio della concessione in oggetto in quanto le opere di presa

descritte nella domanda non configurano profili di competenza del Servizio medesimo (PGDG/2017/10231 del 26/09/2017);

- che, nei confronti del parere richiesto all'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po e ad ATERSIR, rimaste assenti in Conferenza di Servizi senza peraltro far pervenire alcun contributo scritto, si considera acquisito l'assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, dando peraltro atto che sono state esperite le verifiche e le valutazioni previste dalla Direttiva Derivazioni emanata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 06/09/2017, la somma pari a euro 195,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 10/10/2017, la somma pari a euro 86,46, relativa al canone dovuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2017 a fronte del canone annuale complessivo pari ad euro 345,85;
- non è tenuto a versare alcuna somma a titolo di deposito cauzionale in quanto ritenuto garantito dalle risorse stanziare dal Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile nelle province di Parma e Piacenza approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 149 del 04/08/2017, come stabilito al punto 2.1.2 dello stesso;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335), con sede legale in Strada Valnure n. 3, 29122 – Piacenza, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea (codice pratica DG17A0001) dal corpo idrico sotterraneo Ottone Monte delle Tane (codice corpo idrico 6430ER-LOC1-CIM), in comune di Corte Brugnatella (PC),

località Robecco destinata ad uso consumo umano, tramite la realizzazione di modesti scavi da eseguire a mano, la realizzazione di un modesto sbarramento in calcestruzzo, la posa delle tubazioni di partenza in acciaio, la formazione a tergo del medesimo di un drenaggio di emungimento costituito da ciottoli lavati del fiume Trebbia e la protezione della medesima con soletta in c.l.s. su cui viene posta una piccola botola di ispezione. A protezione dell'area di tutela assoluta verranno disposti idonei pali con rete plastificata per un raggio di almeno 10 m attorno alla captazione (coordinate opera di presa: sistema UTM RER, x=526289, y=950474, ubicazione nel comune di Corte Brugnatella, foglio 31 mappale 25), per la portata massima di 0,10 l/s ed un volume annuo pari a 3.153,60 mc;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2026;
3. di stabilire che il canone di concessione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2017 è pari ad euro 86,46, essendo il canone 2017 pari a euro 345,85;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che costituisce parte integrante dello stesso;
5. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio, per quanto di competenza, delle procedure per il recupero del credito, ivi compreso il procedimento di riscossione coattiva;
6. di dare inoltre atto che:

- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per il canone 2017 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
7. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
8. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
9. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. n. 1621/2013;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
12. che il presente provvedimento sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986;

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Franco Zinoni;
14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico

Franco Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE

E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335), con sede legale in Strada Valnure n. 3, 29122 – Piacenza, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante sorgente (domanda di concessione PGDG/2017/9513 del 11/09/2017, cod. Sisteb DG17A0001)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. La derivazione sarà esercitata tramite l'esecuzione di modesti scavi da realizzarsi a mano, modesto sbarramento in calcestruzzo, posa di tubazioni di partenza in acciaio con formazione, a tergo del medesimo, di un drenaggio di emungimento costituito da ciottoli lavati del fiume Trebbia e la protezione della medesima con soletta in c.l.s. su cui viene posta una piccola botola di ispezione. A protezione dell'area di tutela assoluta verranno disposti idonei pali con rete plastificata per un raggio di almeno 10 m attorno alla captazione
2. L'opera di presa è sita in Comune di Corte Brugnatella, località Robecco, su terreno privato distinto al fg. n. 31, mapp. n. 25, alle seguenti coordinate: sistema UTM RER, x=526289, y=950474.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 0,10 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 3.153,60 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo Ottone Monte delle Tane, codice corpo idrico 6430ER-LOC1-CIM.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad

installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Preso atto del parere rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Igiene degli Ambienti e Nutrizione Acque Potabili, con PGDG/2017/10134 del 25/09/2017, si concorda sulla imposizione delle seguenti prescrizioni:

1. Prima dell'utilizzo a scopo potabile, dovrà essere adottato un programma di controllo e manutenzione della struttura e un piano di autocontrollo analitico interno.
2. Il giudizio di qualità e d'idoneità d'uso dell'acqua captata per l'immissione in rete, a garanzia anche della costanza qualitativa, dovrà essere espresso in base alla valutazione degli esiti analitici sui campioni previsti dal D.M. Sanità del 26/03/91 punto 2.A e dalla circolare regionale n.2/99 con eventuali prescrizioni riguardanti interventi di trattamento, abbattimento e potabilizzazione; tale valutazione verrà effettuata su n.8 certificati relativi ad una serie di analisi compiute nel corso di almeno un anno secondo la seguente frequenza:
 - n.1 campione per stagione per la ricerca di tutti i parametri previsti nei controlli di Verifica previsti dal D.L. 31 del 02/02/01,
 - n.4 campioni, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno, sui quali vengano ricercati i parametri del controllo di Routine.

3. I suddetti controlli dovranno essere effettuati con onere a carico del soggetto gestore il quale dovrà trasmettere i certificati d'analisi all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Igiene degli Ambienti e Nutrizione Acque Potabili.

ARTICOLO 5

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2026, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2026.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.